SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1847

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(COLOMBO)

di concerto col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(SPAVENTA)

e col Ministro per la funzione pubblica
(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2450)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 9

Testo del decreto-legge ..... » 10

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (v. atto Senato n. 1754), è stato esaminato dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica, ma non convertito nei termini.

Esso viene reiterato, con alcune modifiche e integrazioni corrispondenti a emendamenti approvati dalla 7ª Commissione permanente del Senato, in sede referente, e ad indicazioni pervenute da entrambe le Camere.

* * *

1. Presso il Policlinico dell'Università «La Sapienza» di Roma prestano servizio attualmente settantasette unità di personale, assunte in qualità di assistenti medici con contratto di lavoro a termine, di durata annuale, rinnovato di anno in anno sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal prefetto di Roma in date 20 giugno 1989 e 19 ottobre 1992.

La mancata conferma in servizio degli assistenti medici sopramenzionati paralizzerebbe la funzionalità dei reparti di pronto soccorso, anestesia e rianimazione, accettazione, radiologia e quella dei laboratori del Policlinico Umberto I, come rappresentato dal prefetto di Roma con *telex* in data 21 ottobre 1993.

Occorre, quindi, un intervento normativo urgente che autorizzi l'Università «La Sapienza» a rinnovare per un anno i contratti sopramenzionati, con onere a carico della regione Lazio.

2. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, disciplina le ipotesi di collocamento in aspettativa dei professori universitari per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Tra le ipotesi di collocamento in aspettativa obbligatoria è compresa la nomina a componente delle istituzioni comunitarie, mentre non è compresa la nomina a componente delle istituzioni delle Nazioni Unite. L'assenza di tale previsione costituisce una vera e propria lacuna, anche nella prospettiva del potenziamento, in parte già in atto, della presenza italiana in organi di notevole rilievo e interesse, come segnalato dal Ministro degli affari esteri con nota del 18 ottobre 1993, indirizzata al Ministro per la funzione pubblica, ove si auspica un intervento in tal senso del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Occorre, quindi, un intervento normativo urgente volto ad integrare il predetto articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo, tra le ipotesi di aspettativa obbligatoria dei professori universitari, la nomina a componente delle istituzioni delle Nazioni Unite.

L'articolo 5, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attribuisce alle università flessibilità nella determinazione degli organici, entro il vincolo delle risorse a tal fine assegnate dal Ministero.

La flessibilità nella determinazione degli organici verrebbe vanificata, se permanesse il vincolo del rapporto di parità numerica tra posti di professore ordinario e di ricercatore per ciascuna facoltà, previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

È opportuno quindi prevedere espressamente e con urgenza l'abrogazione del suddetto articolo 3, comma 2.

3. Le università e gli istituti di istruzione universitaria si avvalgono, per l'attività di

ricerca, di contratti di consulenza professionale, stipulati di consueto con giovani laureati. Deve essere chiarito, con apposita norma interpretativa, che tali contratti non danno vita a rapporti di lavoro subordinato, e che pertanto da essi non discendono tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di previdenza ed assistenza, come previsto dei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. La disposizione ha carattere urgente, in quanto tale chiarimento deve essere raggiunto in tempo utile per evitare che insorgano contenziosi con gli istituti di previdenza.

4. L'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, equipara oggettivamente le università non statali legalmente riconosciute alle università statali con riferimento alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e ai versamenti per il finanziamento dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI).

Il legislatore ha inteso così sanare un dubbio interpretativo connesso con l'applicabilità alle università non statali dell'articolo 30 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

La normativa, mentre non pone problemi dalla data di entrata in vigore della legge, può creare dubbi, per l'interpretazione letterale della sua formulazione, circa l'estensione degli effetti anche al passato, verosimilmente in contrasto con la reale volontà del legislatore volta invece a definire in termini di uniformità il trattamento assicurativo della categoria.

L'articolo che si propone è di fatto una norma sull'interpretazione, finalità questa che il legislatore riteneva di aver conseguito con la detta equiparazione oggettiva che avrebbe dovuto spiegare effetto dirimente in eventuali contrasti.

Infine, conservando l'efficacia dei contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge viene eliminata ogni possibilità di contenzioso per «il fatto compiuto», evitando procedimenti di ripetizione.

5. Il rapporto fra i lettori di lingua straniera e le università è attualmente regolato da contratti di diritto privato a termine, ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la cui formulazione ha generato una serie di dubbi interpretativi e di rivendicazioni da parte di lettori, dai quali è nato un rilevante contenzioso, attinente soprattutto alla natura giuridica del rapporto.

Sulla materia si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 55 del 9-23 febbraio 1989, affermando che la natura dei contratti in parola è quella di contratto di diritto privato, a tempo determinato, di lavoro subordinato, mentre deve considerarsi illegittimo il limite di rinnovabilità oltre i cinque anni, posto dal terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Da ultimo, con sentenza 2 agosto 1993, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha così dichiarato: «L'articolo 48, n. 2, del Trattato CEE osta a che la normativa di uno Stato membro limiti nella generalità dei casi ad un anno, con possibilità di rinnovo, la durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera, mentre una tale limitazione non esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri insegnanti», così precisando in motivazione:

a) il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro stipuli con lettori di lingua contratti di lavoro a termine, qualora al momento dell'assunzione risulti che le esigenze specifiche dell'insegnamento non eccedono tale termine;

b) i contratti destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente più richieste, vanno stipulati a tempo indeterminato;

c) qualora in un momento successivo il numero di studenti richiedenti la frequenza dei corsi di una determinata lingua straniera si riducesse, o se tale lingua non fruisse più in uno Stato membro dello stesso trattamento preferenziale, o, ancora, se l'università non disponesse più di suffi-

cienti mezzi finanziari per garantirne l'insegnamento, sarebbe possibile far luogo al licenziamento dei lettori in esubero, così da adeguare il numero degli effettivi alle nuove condizioni. Questa misura avrebbe effetti meno restrittivi sulla libera circolazione dei lavoratori rispetto alla configurazione del rapporto come rapporto a termine.

La pronuncia della Corte di giustizia sopra richiamata impone una completa riconsiderazione della disciplina dettata con il citato articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che limitava l'impiego dei lettori alla esercitazione degli studenti e non distingueva tra esigenze costanti ed esigenze temporanee inerenti all'insegnamento delle lingue.

Tale pronuncia, infatti, appare fondata sulla valutazione di fatto dell'utilizzo dei lettori di lingua madre per esigenze, anche costanti, comunque connesse all'apprendimento delle lingue; e ciò a differenza di quanto avviene negli altri Stati della Comunità europea, ove i lettori di lingua madre sono utilizzati per periodi di tempo limitati, esclusivamente, quali «informatori nativi», nell'ambito di strutture preordinate all'insegnamento delle lingue.

Mancando, invece, nel nostro ordinamento, una equiparabile definizione del quadro organizzativo, l'utilizzo dei lettori è avvenuto secondo modalità differenziate da caso a caso.

Nel ridisciplinare la materia, occorre quindi, in coerenza con quanto avviene negli altri Stati della Comunità europea, definire i presupposti organizzativi per l'ordinato utilizzo di tali competenze entro l'attuale ordinamento delle università, prevedendo l'istituzione di apposite strutture, quali ad esempio i centri linguistici, nell'ambito delle quali possano essere individuate le esigenze, temporanee o costanti, di collaborazione e supporto all'apprendimento delle lingue e alle attività didattiche in materia linguistica.

L'adeguamento ai princìpi enunciati dalla Corte non può essere, quindi, automatico, ma richiede una revisione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che disciplini i seguenti aspetti:

a) istituzione di apposite strutture d'ateneo;

b) definizione delle esigenze costanti inerenti all'apprendimento delle lingue e al supporto didattico, contrapposte alle esigenze temporanee;

c) requisiti e modalità di reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici per l'assolvimento delle esigenze suddette;

d) aspetti retributivi e contenuto della prestazione;

e) meccanismi di valutazione e recesso dell'università per l'esito negativo della valutazione, per il venir meno dell'esigenza, o dei mezzi per farvi fronte.

Il presente decreto propone, quindi, una disposizione che prevede la istituzione, da parte delle università, di apposite strutture per le esigenze di apprendimento e di supporto all'attività didattica in materia linguistica, consentendo, solo nell'ambito di tali strutture, l'assunzione di collaboratori ed esperti di lingua madre in possesso di laurea o titolo equivalente e di idonea qualificazione.

In conformità all'autonomia riconosciuta alle università, la norma fissa unicamente i princìpi, rinviando ad apposita regolamentazione da parte delle stesse università le modalità della selezione, il contenuto delle prestazioni e l'entità della retribuzione, in attesa del primo contratto collettivo.

La stessa disposizione, in via transitoria, attribuisce priorità ai fini dell'assunzione ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in servizio nell'anno accademico 1992-1993.

L'articolo 28 suddetto viene contestualmente abrogato.

La disposizione non comporta spesa; si tratta, infatti, della nuova disciplina del rapporto, per adeguarlo ai princìpi enunciati dalla Corte di giustizia. Le assunzioni avverranno da parte delle università compatibilmente con le risorse disponibili.

La disposizione riveste carattere d'urgenza, al fine di dare chiarezza di disciplina ai rapporti tra università e lettori attualmente in corso e in via di instaurazione.

6. L'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevede quale titolo per l'ammissione alle università il titolo di studio conseguito all'estero da cittadini stranieri ovvero italiani residenti all'estero.

La norma, quindi, non consente l'ammissione alle università ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all'estero dopo aver frequentato una scuola straniera in Italia, poichè, evidentemente, in tale caso non potevano essere residenti all'estero.

Peraltro la prassi sin qui seguita contrasta con la corretta interpretazione.

La situazione verificatasi dovrà essere affrontata anche con la stipulazione di accordi bilaterali che per alcune scuole sono già intervenuti.

Per l'anno accademico 1993-1994 si rende necessario provvedere con urgenza ad una deroga all'articolo 147 sopra menzionato, per non danneggiare gli studenti che in perfetta buona fede hanno chiesto l'iscrizione alle università italiane dopo aver frequentato scuole straniere in Italia e conseguito il titolo all'estero. La deroga deve essere circoscritta alle scuole riconosciute o sovvenzionate dagli Stati esteri.

7. L'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, limita gli accessi alla settima qualifica funzionale presso le università a coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, più quattro anni di esperienza lavorativa corrispondente. Sono stati segnalati dalle università gravi inconvenienti verificatisi nei concorsi per il conferimento di posti della settima qualifica, andati deserti in numerosi casi per effetto della limitazione sopra richiamata. Occorre quindi ripristinare con urgenza tra i titoli culturali per la partecipazione ai concorsi suddetti anche la laurea, così come in precedenza previsto, per la settima qualifica, dall'allegato *C)* al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, e così come previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1990 per l'ottava qualifica.

8. L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stato approvato, a conclusione di un complesso *iter* parlamentare, in una formulazione che ha profondamente modificato la filosofia e la struttura della manovra presentata dal Governo. Nel testo governativo approvato dal Senato in prima lettura (v. atto Camera n. 3339), infatti, i commi da 13 a 16 dell'articolo 7 introducevano una manovra complessa e articolata in due direzioni:

a) in correlazione all'autonomia gestionale e finanziaria attribuita alle universita, veniva razionalizzato il complicato e antie conomico sistema delle tasse universitarie, unificate nella tassa di iscrizione di lire trecentomila; veniva, inoltre, ampliata e resa più flessibile la possibilità di prevedere contributi a carico degli studenti, già disciplinata dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, limitatamente alle biblioteche e alle spese di laboratorio, riscaldamento e esercitazioni;

b) al fine di assicurare l'equità della manovra, destinando risorse maggiori agli interventi per il diritto allo studio in correlazione all'aumento di tasse e contributi, veniva istituita, in sostituzione del contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della predetta legge n. 1551 del 1951, la tassa regionale per il diritto allo studio, determinabile dalle regioni in misura non inferiore al 50 per cento della tassa di iscrizione.

In seguito ad un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la misura delle tasse universitarie è stata fissata tra un minimo di lire trecentomila e un massimo di lire novecentomila graduate per fasce di reddito, ponendo un tetto pari a quattro volte la tassa minima per l'ammontare complessivo di tasse e contributi universita-

ri; è stata inoltre soppressa la tassa regionale per il diritto allo studio, destinando alle regioni per le medesime finalità il 20 per cento della tassa di iscrizione.

Ne è così risultato profondamente modificato il chiaro disegno del testo governativo, che, non potendo aumentare le risorse destinate all'istruzione universitaria per le note ragioni di finanza pubblica, attribuiva maggiore capacità di autofinanziamento alle università e alle regioni, ciascuna per le rispettive competenze e responsabilità. A seguito dell'emendamento sopra descritto, il sistema di finanziamento delle università e degli interventi regionali per il diritto allo studio è risultato tale da non assicurare nemmeno i livelli attuali, come hanno evidenziato le prese di posizione delle regioni e della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il tetto massimo è, infatti, inferiore all'importo già ora riscosso da numerose università in relazione a corsi di laurea o scuole di specializzazione dotati di strumentazioni e attrezzature particolari.

Inoltre, la quota del 20 per cento della tassa di iscrizione destinata alle regioni non assicura loro il livello del gettito attuale, che consiste in una quota del 15 per cento della tassa di iscrizione riscossa dalle università oltre ad un contributo suppletivo pari al 30 per cento della stessa tassa riscosso direttamente dalle regioni.

A tale proposito va sottolineato che l'esigenza, fatta propria dalla Camera dei deputati, di un consistente aumento delle risorse destinate alla istruzione universitaria, è pienamente condivisibile in prospettiva. In particolare, l'effettiva attuazione del diritto allo studio richiederà, così come avviene negli altri Paesi comunitari, risorse molto superiori a quelle attualmente a ciò destinate e, per quest'anno, non aumentabili per le ristrettezze di finanza pubblica. Peraltro, la necessaria ridefinizione della politica per il diritto allo studio trova la sua corretta collocazione nel quadro della maggiore autonomia anche impositiva delle regioni e, quindi, nell'ambito della complessiva riforma istituzionale che impegnerà la prossima legislatura.

Occorre comunque, impregiudicate le soluzioni future, assicurare con urgenza quanto meno il mantenimento degli attuali livelli di finanziamento, consentendo il superamento, da parte delle università, del tetto massimo per tasse e contributi, in relazione ad esigenze particolari di organizzazione e strumentazione didattica e scientifica, e finalizzando i contributi al miglioramento delle infrastrutture e strutture della didattica e dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sul diritto allo studio. È, inoltre, necessario mantenere il contributo suppletivo a favore delle regioni, già previsto per l'anno accademico 1993-1994 dal citato articolo 5 della legge n. 537 del 1993, anche per gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996.

Un apposito emendamento presentato dal Governo in sede di esame del citato atto Camera n. 3339, finalizzato a tali obiettivi, non venne esaminato dalla Camera in quanto ritenuto inammissibile per contrasto con l'emendamento di cui si è riferito sopra, già precedentemente approvato.

Il Senato, nell'approvare definitivamente, in terza lettura, l'articolo 5 più volte citato, ha impegnato il Governo, che ha accolto l'ordine del giorno 9.1508-B.16 presentato sulla materia il 22 dicembre 1993, ad assicurare l'autonomia finanziaria delle università e l'autonomia impositiva delle regioni in materia di contributi universitari. L'impegno così assunto viene assolto con l'articolo 8 del decreto-legge, che ripropone il testo del suddetto emendamento governativo.

L'articolo 1 autorizza l'università «La Sapienza» a rinnovare per un anno i contratti di lavoro con il personale medico assunto con contratti di lavoro a termine sulla base delle ordinanze contingibili ed urgenti del prefetto di Roma del 20 giugno 1989 e del 19 ottobre 1992.

L'articolo 2, al comma 1, ricomprende fra le ipotesi di aspettativa obbligatoria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la nomina a componente delle istituzioni

delle Nazioni Unite; al comma 2, prevede l'abrogazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

L'articolo 3 estende alle università la disposizione di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

L'articolo 4 interpreta l'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, chiarendo il valore retroattivo attribuito alla medesima legge.

L'articolo 5 abroga l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dettando i princìpi per l'utilizzo, da parte delle università, di collaboratori ed esperti di lingua madre.

L'articolo 6 prevede una deroga per l'ammissione all'università degli studenti italiani residenti in Italia in possesso di titolo di studio conseguito all'estero.

L'articolo 7 prevede il diploma di laurea quale requisito per la partecipazione ai concorsi pubblici per la settima qualifica del personale delle università.

L'articolo 8 prevede la deroga dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i contributi determinati dalle università in relazione a particolari esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica. Il comma 2 finalizza i contributi universitari al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, nonchè dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. Il comma 3 mantiene anche per gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996 il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Non si fa luogo a relazione tecnica in quanto dal provvedimento non derivano oneri a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530.

Decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 43 del 22 febbraio 1994.*

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università di Roma «La Sapienza» è autorizzata a rinnovare per un anno, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Articolo 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

«3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee e delle Nazioni Unite;».

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 58.

Articolo 3.

1. La disposizione di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si interpreta nel senso che essa si applica anche alle università e agli istituti di istruzione universitaria.

Articolo 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

Articolo 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. Esclusivamente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentito il senato accademico.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1992-1993, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero di una comprovata esperienza maturata in tale attività per almeno un triennio, certificata dai competenti organi accademici, è attribuita priorità ai fini dell'assunzione.

4. Le università procedono annualmente alla verifica dell'attività svolta. L'esito negativo della verifica, e la riduzione del servizio per motivi oggettivi, deliberata dagli organi competenti, costituiscono giustificato motivo di recesso delle università.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Articolo 6.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1993-1994 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche.

Articolo 7.

1. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato *C)* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

Articolo 8.

1. Le università possono derogare dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nello stabilire i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica.

2. I contributi universitari sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, nonchè dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. La loro destinazione è determinata dai competenti organi di ateneo.

3. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è mantenuto anche per gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI – COLOMBO – BARUCCI – SPAVENTA – CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO